COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – PEC: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

CAPITOLATO D'ONERI per la gestione in concessione delle funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

INDICE

Art. 1 - Oggetto della concessione
Art. 2 - Durata della concessione
Art. 3 - Corrispettivo del servizio e canone fisso garantito al Comune
Art. 4 - Revisione corrispettivo
Art. 5 - Riscossione dei tributi
Art. 6 - Garanzia definitiva
Art. 7 - Obblighi del concessionario
Art. 8 - Responsabilità verso terzi
Art. 9 - Impianti affissionistici
Art. 10 - Disciplina del servizio
Art. 11 - Rapporti con l'utenza
Art. 12 - Gestione del servizio
Art. 13 - Sistema di riscossione
Art. 14 - Personale
Art. 15 - Servizio delle pubbliche affissioni
Art. 16 - Recupero dell'evasione e riscossione coattiva
Art. 17 - Facoltà di subaffidamento - scorporabilità
Art. 18 - Atti successivi al termine del rapporto di concessione
Art. 19 - Coordinamento e vigilanza
Art. 20 - Penali
Art. 21 - Decadenza e conseguenze
Art. 22 - Clausola risolutiva espressa
Art. 23 - Variazioni e recesso
Art. 24 - Norme transitorie
Art. 25 - Modalità di risoluzione delle controversie
Art. 26 - Gestione del contenzioso
Art. 27 - Rinvio
Art. 28 - Spese conseguenti e contrattuali

COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – PEC: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

CAPITOLATO D'ONERI per la gestione in concessione delle funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, delle funzioni di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'affidamento comprende, l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e, separatamente o congiuntamente, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di anni uno con decorrenza dal 01/01/2020.
2. La scadenza della concessione è fissata al 31/12/2020.
3. Alla scadenza di tale periodo la concessione può essere prorogata per il tempo necessario all'adozione dei provvedimenti tecnici di attivazione di diverse modalità di gestione del tributo, sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
4. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, in altro/i tipo/i di entrata/e, il Comune si riserva la facoltà di far proseguire il rapporto concessorio, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali qualora il nuovo regime comporti una variazione, superiore o uguale al 15%, in aumento o in diminuzione delle rispettive entrate.
5. Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune, affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E CANONE FISSO GARANTITO AL COMUNE

1. Il corrispettivo del servizio spettante al concessionario è determinato da tutte le somme legittimamente riscosse dallo stesso. Al Comune il concessionario aggiudicatario dovrà versare interamente il canone annuo netto fisso risulta dall'offerta presentata in sede di gara, e comunque stabilito nella seguente misura minima, per ciascun tributo oggetto di concessione:
   - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: canone annuo netto fisso a favore del Comune di Euro 25.500,00 o della maggiore cifra offerta dal concessionario in sede di gara;
   - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche: canone annuo netto fisso a favore del Comune di Euro 10.500,00 o della maggiore cifra offerta dal concessionario in sede di gara;

2. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento del canone annuo netto fisso stabilito a favore del Comune suddiviso in rate mensili di pari importo, che dovranno essere versate ciascuna alla Tesoreria del Comune entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento di ciascuna rata.

Art. 4 - REVISIONE CORRISPETTIVO

1. In caso, di modifiche agli elementi relativi alle entrate che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comportino una variazione, superiore o uguale al 15%, in aumento o in diminuzione, il canone annuo netto garantito potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.
2. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), e/o dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche all'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali laddove si determini, per effetto dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sistema impositivo, una variazione, superiore o uguale al 15%, in aumento o in diminuzione delle rispettive entrate.
3. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

1. La riscossione dei tributi viene effettuata dal Concessionario con le modalità previste per legge e dalla specifica regolamentazione comunale in materia.
2. Nell'ambito del periodo di durata della presente concessione potranno essere attivate ulteriori modalità di versamento delle entrate, in caso di variazioni normative o di regolamentazione comunale. In tale evenienza le spese per la gestione dei suddetti canali di pagamento sono a carico del concessionario e nulla potrà essere addebitato al Comune o all'utente.
3. Laddove espressamente richiesto dal Comune e comunque solo ed esclusivamente per esigenze connesse ad utenze particolari quali i pagamenti di operatori di "spunta" nei mercati settimanali o per altri casi straordinari autorizzati espressamente dal Comune, il concessionario può prevedere pagamenti con modalità specifiche concordate preventivamente con l'Ente.
4. Il concessionario assume tutti gli oneri previsti per legge a carico dello stesso, in particolare qualora sia previsto dalla normativa vigente o da altra sopravvenuta nel corso della durata della concessione, di rendere il conto della gestione effettuata, la rendicontazione delle somme riscosse, l'utilizzo di appositi conti correnti bancari dedicati ai fini della tracciabilità delle somme, nonché eventuali altri obblighi di natura contabile e/o amministrativa, previsti dalla normativa o richiesti dall'Ente.

Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari, per ciascun tributo, all'importo del canone annuo netto fisso spettante al Comune.
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, a qualsiasi titolo, il Comune procede ad escussione della garanzia.
3. La diminuzione della garanzia comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario ha l'obbligo di provvedere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

4. Qualora intervengano rilevanti variazioni nelle modalità di incasso e versamento al Comune delle imposte o canoni potrà essere richiesto l'adeguamento dell'importo della garanzia definitiva.
5. La garanzia definitiva è svincolata alla scadenza del contratto. Nel caso l'Amministrazione accerti inadempienze a carico del concessionario, si potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione delle funzioni, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.
3. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, agli Uffici comunali competenti, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali, in particolare, in tema di autorizzazioni e concessioni.
4. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 507/93.
5. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio.
6. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni.
7. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08.
8. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 debbono essere comunicate per iscritto al Comune entro 30 giorni dall'affidamento, ovvero entro la data di stipula del contratto di concessione.
9. Il concessionario elegge e mantiene all'indirizzo indicato nel contratto di concessione, per tutta la durata dello stesso, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare ogni comunicazione alla sede legale del concessionario.
10. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente concessionario.
12. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi in particolare nelle attività di recupero dell'evasione, informando il Comune sui piani, programmi ed iniziative volte a garantire il miglior presidio di tale funzione.
13. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, concordandone le specificità con il Comune.
14. Il concessionario, al termine del rapporto con il Comune, deve fornire allo stesso tutte le banche dati relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete e aggiornate, comprensive dei dati storici relativi ad ogni contribuente (anche se cessato nel corso di durata della concessione) e dovranno essere rese disponibili su tracciato record indicato dal Comune. In caso di inadempienza il Comune è autorizzato a rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre, prima della data fissata per l'inizio del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benestare del Comune.

Art. 9 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di inizio della concessione.
2. Il concessionario provvede alla manutenzione degli impianti esistenti, alla loro sostituzione ed alla eventuale installazione di nuovi impianti, fermo restando che il quantitativo della superficie complessiva, non potrà in alcun caso, essere inferiore al quantitativo previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 507/93.
3. Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alla installazione, alla manutenzione, alla sostituzione, all'adeguamento ed al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, non più conformi.
4. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
5. Il concessionario invia al Comune, annualmente, una relazione in ordine allo stato effettivo degli impianti complessivamente gestiti, corredata dagli interventi effettuati.
6. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del concessionario.
7. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, al termine del rapporto, passeranno al Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso e/o indennizzo. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario.
8. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.
9. Il Comune potrà disporre, con motivazione, la rimozione e la ricollocazione di impianti delle pubbliche affissioni ed il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese.

Art. 10 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

a) D.LGS. 15.12.1997, n. 446;

b) D.LGS. 15.11.1993, n. 507;

c) D.M. 26.4.1994 "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

d) D.M. 4.12.2001 "Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione";

e) Art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193;

f) Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione CC n. 30 del 29/06/1994 e successive modificazioni approvate con deliberazione CC n.07 del 25/01/2002;

g) Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione CC n. 16 del 01/06/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione CC n. 68 del 22/12/2004, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di Sanguinetto, o in Comuni limitrofi, per tutta la durata della concessione, un apposito Ufficio.
2. Tale Ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza.
3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data di affidamento del servizio.
4. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.
5. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una scritta identificativa del Servizio Affissioni, Pubblicità, TOSAP, nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
6. Gli Uffici del concessionario debbono essere aperti al pubblico almeno cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì. L'orario di apertura al pubblico deve essere concordato con il Comune ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso del Comune.
7. L'Ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, ecc.).
8. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di offerta, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.
9. Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi conseguirà quanto segue:
   a) Mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l'impossibilità per il Comune ad effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 22 del presente Capitolato;
   b) Mancato allestimento della sede definitiva entro tre mesi o allestimento di sede inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune applicherà la penale di cui all'art. 20, comma 2 lettera c) pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione, ai sensi dell'articolo 21 del presente disciplinare.

Art. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.
2. Il concessionario, su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati, predisponendo interfacce in ingresso e uscita *on-line* e/o *batch*, sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune.

3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.
4. Gli addetti all'Ufficio devono dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
5. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
6. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le tariffe ed i regolamenti che disciplinano le entrate affidate in concessione.

Art. 13 - SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati tutti gli elementi utili a determinare l'an ed il quantum debeatur. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, telefono, fax, indirizzo. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.
2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
3. Il concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle previste per Legge o dai Regolamenti comunali.

Art. 14 - PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 15 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, con inchiostro indelebile, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
3. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto scaduto.
4. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.
5. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 16 - RECUPERO DELL'EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il concessionario deve predisporre ed attuare un apposito programma di recupero dell'evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune e concordandone con lo stesso modalità e tempi di realizzazione.
2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia con riguardo alle affissioni che per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico in genere, il concessionario si impegna ad effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi, avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.
3. Per la riscossione coattiva delle entrate che non sono state introitate nella fase di riscossione ordinaria, il Concessionario procede, previa emissione dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili. Le ingiunzioni possono essere notificate al debitore, oltre che nella forma prevista dall'art. 2 del R.D. 639/1910, anche nella forma della notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale secondo quanto previsto dalla Legge 890/1982. Nel caso in cui, alla scadenza dei 30 giorni dalla notifica, l'ingiunzione risulti non pagata, il Concessionario, a seconda delle informazioni patrimoniali e della globalità del debito del contribuente, può procedere con una o più delle azioni cautelari ed esecutive previste dal citato D.P.R. 602/1973 (a titolo esemplificativo: fermo amministrativo di beni mobili registrati; iscrizione di ipoteca su beni immobili; pignoramento di crediti presso terzi anche previa richiesta di dichiarazione stragiudiziale; pignoramento di beni mobili e immobili), applicando le specifiche disposizioni previste dalla normativa in materia.
4. Sono comunque carico del Concessionario tutte le spese relative alla riscossione ordinaria e coattiva effettuata dalla stesso. Nessuna spesa potrà essere addebitata all'Ente per le procedure cautelari ed esecutive attivate dal Concessionario, anche in caso di completa inesigibilità delle somme da riscuotere. Il concessionario potrà addebitare al contribuente moroso solo le somme specificatamente previste dalla normativa a carico dello stesso, sia per la notifica di accertamenti od ingiunzioni, che per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva o di azioni cautelari ed esecutive a recupero del credito nei confronti dei contribuenti morosi.
5. Il Concessionario è tenuto ad annullare o rettificare in ogni fare del procedimento accertativo eventuali atti irregolari od errati emessi a carico del contribuente, su segnalazione dello stesso o del Comune. Resta salvo, in ogni momento, il potere del Comune di verificare l'operato svolto dal Concessionario.

Art. 17 – FACOLTÀ DI SUBAFFIDAMENTO - SCORPORABILITA'

1. E' vietato il subaffidamento delle attività oggetto della presente concessione, tranne per quanto concerne le attività di:
   a) Attacchinaggio;
   b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
   c) Stampa e spedizione;
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto compatibili.
3. Le prestazioni indicate al comma 1 sono anche scorporabili e pertanto le stesse o parte di esse possono essere eseguite da mandante/i di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). La gestione mediante mandante di RTI o consorziata non è da considerare subappalto.

Art. 18 - ATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definitive.
2. Il concessionario, entro trenta giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, l'archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Art. 19 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. L'Ufficio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione delle funzioni, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario tramite PEC, il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni, o nel termine più breve, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 20 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente Funzionario responsabile comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00. Qualora le penali

inflitte in un anno solare superino complessivamente il 50% della garanzia prestata, il Comune potrà addivenire alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Si individuano le seguenti fattispecie di inadempimento soggette alle seguenti penali:
   a) Versamenti tardivi delle somme di cui all'art. 5, comma 4: il concessionario deve corrispondere una penale di € 100,00, con applicazione degli interessi legali maggiorati di cinque punti, calcolati sull'importo del versamento dovuto;
   b) Mancato allestimento sede definitiva di cui all'articolo 11, commi 3 e 9, del presente disciplinare: penale pari al 2% della cauzione;
   c) Ritardo nella consegna della banca dati: penale di 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Funzionario responsabile preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inadempimento, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 19, comma 4.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si può rivalere sulla garanzia definitiva la quale dovrà essere prontamente reintegrata dal concessionario.
7. Il responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 21 – DECADENZA E CONSEGUENZE

1. Il concessionario può incorrere nella decadenza dalla gestione, anche attuata direttamente dal Comune, nei casi di inadempimento disciplinati dagli artt. 11 e 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'articolo 11 comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.
3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.
5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio ad altro Concessionario, individuando quello che sia disponibile.

Art. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:
   a) Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;

b) Interruzione, senza giusta causa, anche di una sola delle funzioni e servizi di cui alla presente concessione;

c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 21.

Art. 23 - VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione-contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, le funzioni oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o il Comune intenda revocare parzialmente l'affidamento in concessione, le parti si impegnano alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze.
3. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, ed ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza.
4. Il Comune può esercitare la facoltà di recesso dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 - NORME TRANSITORIE

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente disciplinare, e per le istanze di rimborso presentate al concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al concessionario uscente, il concessionario concluderà il procedimento e disporrà il rimborso a favore del soggetto interessato.

Art. 25 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

Art. 26 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni/ricorsi avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni e Tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche) spetta al concessionario, anche per quanto concerne gli atti della riscossione coattiva.

Art. 27 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti.

Art. 28 - SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.
2. La concessione-contratto è da registrarsi in solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986.

Per specifica accettazione di quanto riportato nel presente capitolato d'oneri (n° 28 articoli) in merito alla concessione dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, e del diritto sulle pubbliche affissioni:

lì, _____ La Ditta

_____

Per specifica accettazione di quanto riportato nel presente capitolato d'oneri (n° 28 articoli) in merito alla concessione dell'accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP):

lì, _____ La Ditta

_____